



Approvazione della formalizzazione dell'Accordo conciliativo ex art. 420, c. 3 c.p.c. relativo al giudizio tra il CREA ed il dott. [redacted] pendente presso il Tribunale di Bergamo - Sez. Lavoro – R.G. 658/2024.

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui viene approvato il nuovo Statuto del CREA;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111 - 2022 e n. 112 - 2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2024, giusta verbale n. 1/2024;

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante n. RG 658/2024, pendente presso il Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, con il quale Dott. [redacted] ha richiesto che venisse affinché venisse accertata e dichiarata: “...l'illegittimità della pretesa del CREA di ottenere dal dr. [redacted] la restituzione della somma di € 33.132,48 in 48 mesi decorrenti dal novembre 2023, mediante applicazione di una trattenuta pari ad Euro 690,26 mensili sugli stipendi erogati ed eroganti a favore del dr. [redacted] medesimo a far data dal novembre 2023; per l'effetto **condannare** il CREA, con sede in Roma, Via della Navicella n. 2/4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme trattenute per i titoli di cui in premessa dal novembre 2023, e sino alla data di applicazione delle trattenute medesime, sugli stipendi erogati a favore del dr. [redacted], con maggiorazione di interessi e rivalutazione sulle somme medesime; **condannare** inoltre il CREA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a riconoscere al dr. [redacted], per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 ottobre 2023, il trattamento contributivo/pensionistico afferente la posizione di Dirigente Tecnologo assunta dal ricorrente nel medesimo periodo, nonché a far data dal 30 novembre 2023, il trattamento contributivo/pensionistico sull'intera retribuzione dovuta al ricorrente medesimo, per la posizione di Primo Tecnologo di VI fascia stipendiale, senza tener conto della trattenuta di Euro 690,26 applicata sui singoli stipendi”.

CONSIDERATO che, il CREA si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, la quale, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, che ai sensi

dell'art. 2126 c.c. esclude la ripetibilità delle differenze retributive corrisposte al lavoratore in caso di riconoscimento di un livello superiore di professionalità, successivamente revocato, ha eccepito che il dott. è stato inquadrato nel profilo di Dirigente Tecnologo con provvedimento n. 0112953 del 05.12.2022, percependo la retribuzione e i relativi c.d. "arretrati" dal 01.01.2022;

CONSIDERATO che, l'Organo legale ha dedotto nella difesa, in virtù di quanto stabilito dal Bando, ovvero che *"l'attribuzione del nuovo livello ed i correlati effetti giuridici ed economici decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria"*, è certo e documentato che lo stesso non ha svolto le mansioni di Dirigente Tecnologo, per un intero anno, ovvero per il 2022, ma ha soltanto percepito i c.d. arretrati, poiché la graduatoria è stata approvata con provvedimento n. 0104235 del 10.11.2022;

VISTA la nota prot. n. 0044607 del 21.05.2024 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia con la quale ha trasmesso due possibilità conciliative:

- la prima, formulata dal Giudice all'udienza di comparizione delle parti, che ha prospettato di definire la controversia con la corresponsione al CREA di una somma pari al delta retributivo corrispondente al periodo ricompreso tra il 01.01.2022 e il 05.12.2022 (pari a € 19.579,43 corrisposti a titolo di "arretrati"), anziché la somma di € 33.132,00, con compensazione delle spese di lite;
- la seconda, formulata per le vie brevi dal difensore del dott. (senza manifestare la disponibilità ad accettare la suddetta proposta) che ha paventato la possibilità di conciliare alle seguenti condizioni:
 - rinuncia, da parte del ricorrente a richiedere il pagamento delle trattenute stipendiali già operate dal CREA (per un importo di circa € 5.000,00);
 - rinuncia, da parte del CREA, a ripetere la quota ulteriore delle maggiori retribuzioni elargite a partire dal 01.01.2022 sino all'annullamento della graduatoria;
 - rinuncia da parte del ricorrente ad agire (con separato giudizio) per il pagamento di differenze retributive relative alle mansioni dirigenziali asseritamente svolte dall'assunzione al 01.01.2022 (che sarebbero provate *per tabulas* dalla relazione prodotta in atti);

CONSIDERATO che la difesa erariale con la suddetta missiva ha comunicato il proprio parere favorevole, ritenendo la proposta formulata dal Giudice conveniente precisando, altresì che, l'eventuale rifiuto integrerebbe la circostanza *"valutabile dal giudice ai fini del giudizio"*;

VISTA la nota mail del 26.07.2024, nonché, la nota prot. n. 0070226 del 05.08.2024 con la quale il CREA ha comunicato la propria volontà di sposare la valutazione della proposta ritenuta conveniente da codesta Avvocatura;

VISTA la nota prot. n. 0095523 del 31.10.2024 e la nota prot. n. 0104915 del 03.12.2024 dell'Ufficio Gestione del personale, con cui sono state riscontrate le richieste dell'Ufficio Affari Generali e legali sulla debenza delle somme indicate dall'Avvocatura e sul mantenimento del piano di restituzione quadriennale con le trattenute stipendiali mensili ridotte proporzionalmente alla somma da rimborsare;

VISTA la nota prot. n. 0103642 del 27.11.2024 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia con la quale ha comunicato il *quantum* e il *quomodo* dell'accordo conciliativo, nonché, la fissazione

dell'udienza da remoto al 10.12.2024 per la sottoscrizione della conciliazione da parte del Giudice *ex art. 88, c. 2, disp. att. c.p.c.*;

CONSIDERATO che alla data del 10.12.2024, fissata dal Giudice per la sottoscrizione dell'Accordo, la somma residua da ripetere e verificata dall'Ufficio Gestione del personale è di € 9.915,95, pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di "arretrati" per il periodo compreso tra il 01.01.2022 ed il 05.12.2022 (€ 19.579,43) e l'importo medio tempore recuperato pari ad € 9.663,50;

RITENUTA la sottoscrizione dell'Atto di conciliazione conforme ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa

DECRETA

Di approvare la proposta conciliativa i cui termini (aggiornati al 10.12.2024) sul *quantum* e sul *quomodo* sono contenuti nella nota prot. n. 0044607 del 21.05.2024 e nella nota prot. n. 0103642 del 27.11.2024 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia che formano parte integrante del presente atto.

Di demandare al Direttore Generale il compimento di ogni successivo atto necessario e conseguente. Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi